

Lavoro agile arma anti Covid nelle nuove regole sulle aziende

La bozza del protocollo. All'esame delle parti sociali l'aggiornamento predisposto da Lavoro e Salute Mascherina se non c'è un metro di distanza. Rientro al lavoro dopo 21 giorni per gli asintomatici positivi

Enzo De Fusco
Giorgio Pogliotti

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana, potranno rientrare in azienda dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Laddove non fosse possibile rispettare il mantenimento della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si potrà indossare la mascherina chirurgica, fatta salva l'adozione di altri strumenti di protezione individuale in base al Documento di valutazione dei rischi.

Sono queste alcune delle novità della bozza del Protocollo che aggiorna le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, inviato dai ministeri del Lavoro e della Salute alle parti sociali per le valutazioni, che ribadisce l'adozione del lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, quale strumento principale di prevenzione per il contrasto del virus, sebbene le modalità semplificate per attivare questa modalità di lavoro scadranno il 30 aprile.

Il documento che, insieme alle valutazioni delle parti sociali sarà oggetto della riunione del 6 aprile aggiorna, dopo quasi un anno, il Protocollo in attuazione dell'articolo 1, comma 1, numero 9), del Dpcm 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. La bozza tiene conto delle misure già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti dopo la dichiarazione del-

lo stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020.

È raccomandato, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, o non sia possibile il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, né l'adozione di altre soluzioni organizzative, sono considerati dispositivi di protezione individuali le "mascherine chirurgiche". Pertanto, al chiuso o all'aperto, in caso di condivisione di spazi comuni è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, sulla base di quanto previsto nel Dvr.

In merito alle trasferte e ai viaggi di lavoro nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, valuti il rischio associato alle diverse tipologie di trasferta/viaggio previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. Continuano ad essere sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria. Sono invece consentiti in presenza, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'at-

tività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio» dell'Inail.

Il medico competente è coinvolto con l'azienda e le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. L'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio, nell'attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, ai fini della tutela dei lavoratori fragili, nel rispetto della riservatezza. Spunta infine una indicazione secondo cui in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro deve valutare sempre la possibilità di assicurare il coinvolgimento dell'intera compagine aziendale, anche con rotazioni del personale. Si raccomanda, infine, di utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (Par, Rol, banca ore) per consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, oppure le ferie arretrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

